



COMUNE DI PISTOIA
Servizio Sviluppo Economico e Demografici
U.O.C. S.U.A.P., Privacy e Statistica

Via dei Macelli 11/C - 51100 Pistoia
Numero Unico Suap Tel. 0573/371032

pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it / e-mail: sportellounico@comune.pistoia.it

Pistoia li, 29/10/2025

D'ATTOMA MICHELE/BIODEPUR S.R.L.
Pec: biodepur@pec.biodepur.it

INGEGNERE BARAGLIA ROBERTO
Pec: roberto.baraglia@ingpec.eu
In qualità di tecnico incaricato

p.c. REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente e Energia
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

p.c. ASL TOSCANA CENTRO
PEC: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

p.c. ARPA Toscana
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

p.c. Comune di PISTOIA :
- U.O. Igiene Ambientale
- Edilizia Privata e città storica

OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO -
Pratica del 14/07/2025 Prot n° 96904 – P.SUAP 62822/2025 .

RIFERIMENTI PROCEDIMENTALI UNIVOCI

Richiedente: BIODEPUR S.R.L. (partita IVA 02304430164), con sede a CASCINA (PI) VIALE SARDEGNA 12, nella persona del legale rappresentante sig. **D'ATTOMA MICHELE**.
Pratica Suap: n. 62822/2025, domanda del 14/07/2025, prot. n. 96904.

Procedimento relativo a: Modifica dell'AIA ex art. 29-novies, c.1 del D.Lgs. 152/2006 - impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali P e NP. Immobile situato a Pistoia, Via FIORENTINA, 359 .



In allegato trasmettiamo :

- **Decreto della Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali – di Regione Toscana, n. 22448 del 24/10/2025 pervenuto in pari data e protocollato al n. 143128 e comprensivo di n. 1 allegato.**

Visto l'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento (prot. n. 144067 del 27/10/2025) comprovato dal pagamento della Marca da bollo da Euro 16,00 - identificativo n. 01240943805350 del 26/05/2025 ore 11:16:30.

Visto il Decreto del Sindaco 159 del 14/10/2022 con il quale e' stato conferito alla Dott.ssa Amalia Sabatini l'incarico di Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici;

Visto il Decreto del Sindaco n. 89 del 16/09/2025 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Amalia Sabatini, l'incarico di Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici per tutta la durata del mandato amministrativo 2022/2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 544 del 21/03/2025 con cui viene approvata la modifica della microstruttura del Servizio e si confermano gli incarichi di Elevata Qualificazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 12/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Integrato Attività e Organizzazione, PIAO 2025-2027, recante al suo interno il Piano triennale del fabbisogno del personale, il Piano delle azioni positive, il Piano della Performance, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano triennale della Formazione del Personale;

Preso atto che i soggetti coinvolti nell'istruttoria del procedimento e nell'emanazione del presente provvedimento non hanno preventivamente dichiarato di versare in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, consapevoli degli obblighi di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della vigente sezione anti-corruzione del PIAO in vigore, nonché degli obblighi dichiarativi di cui al D.P.R. 62/2013;

Si richiama ciascuno degli Enti in indirizzo al controllo dell'osservanza di quanto contenuto nel decreto di Autorizzazione Unica Ambientale, segnalando che la ricezione della mail di consegna della PEC all'interessato, costituisce relata di notifica del provvedimento Regionale in oggetto.

L'Amministrazione competente è il Comune di Pistoia nella propria articolazione organizzativa denominata: Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O.C. S.U.A.P. , Privacy e Statistica. Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Orsola Visconti, reperibile mediante posta elettronica all'indirizzo: sportellounico@comune.pistoia.it.

L' U.O.C. S.U.A.P., Privacy e Statistica si trova in Via dei Macelli nc. 11/C, riferimenti telefonici: 0573/371032 sito internet SUAP <http://frontoffice.comune.pistoia.it> - Sito internet comunale

www.comune.pistoia.it - e-mail: sportellounico@comune.pistoia.it -

PEC: comune.pistoia@postacert.toscana.it

Il referente per l'istruttoria
Geom. Amanda Del Serra

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA AMALIA SABATINI

(firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.)

Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR della Regione Toscana entro il termine di 60 giorni o, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di notifica all'interessato.

AVVERTENZE

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente documento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE n. 679/2016. I dati vengono archiviati e trattati a seconda del caso, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, visitare il sito <http://www.comune.pistoia.it/it/privacy>. Il titolare del Trattamento è il Comune di Pistoia.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Si ricorda che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012 (pantouflage o revolving door): "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti".





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 20064 del 19-09-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22448 - Data adozione: 24/10/2025

Oggetto: Biodepur srl: aggiornamento AIA dell'istallazione IPPC Codice 5.1, 5.3 a) e 5.5, ubicata in Via Fiorentina n. 359, Loc. Canapale nel Comune di Pistoia, con l'autorizzare all'avvio del trattamento diretto di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi nell'impianto biologico e contestuale diniego dell'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente nell'impianto chimico fisico. Codice pratica n. 79312.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/10/2025

Numero interno di proposta: 2025AD025485

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la parte Seconda Titolo III-bis;

VISTO il D.M. 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” e vista la D.G.R.T. n. 885 del 18.10.2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008”;

VISTO il D.M. 58/2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1164 del 09/10/2023 “Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 - Revoca D.G.R. 18.10.2010 n. 885 – Correzione materiale e revoca D.G.R. 1129/2023”;

Visto il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la L.R. 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza” e s.m.i. che individua, all’art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all’aggiornamento ed al riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale, la Regione;

VISTA la Legge 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

VISTA la D.G.R.T. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

VISTO il D.P.G.R.T. 13/R 29 marzo 2017 “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

VISTO il D.P.G.R.T. 19/R 11 aprile 2017 “Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in

attuazione dell'art. 65 della L.R. 10/2010;

VISTA la L.R. n. 25 del 18/05/1998, e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 08/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 40 del 23 luglio 2009 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la L.R. 22/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

PREMESSO che la Società Biodepur S.r.l., P. IVA 02304430164, con sede legale nel Comune di Cascina (PI), in Via Sardegna n. 12, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12374 del 09/06/2025, ai sensi della Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Pistoia (PT), in Via Fiorentina n. 359, Loc. Canapale, identificato, ai sensi dell'Allegato VIII della parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come attività IPPC Codice 5.1, 5.3 a) e 5.5;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale inoltrata dalla Biodepur S.r.l. al SUAP del Comune di Pistoia in data 14/07/2025 (prot. 96904), acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 573796 del 16/07/2025, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 della parte seconda del D.Lgs 152/2006 (codice identificativo 79312);

DATO ATTO che la modifica comunicata consiste nel prevedere già durante la FASE 1, prima quindi della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto comprensiva delle modifiche approvate con D.D. n. 12374 del 09/06/2025:

1. L'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente dalle attuali 49.000 t/a fino alla potenzialità di progetto dell'impianto, pari a 63.360 t/a, fermo restando il massimo quantitativo di rifiuti pericolosi attualmente autorizzato pari a 6.000 t/a;
2. L'avvio del trattamento diretto nella sezione biologica di 10.000 t/a di rifiuti non

pericolosi.

PRESO ATTO che la Società ha presentato contestualmente al Settore Autorizzazioni Rifiuti la documentazione relativa alla valutazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 604626 del 25/07/2025 con la quale è stato chiesto al Settore VIA della Regione Toscana la valutazione sulla sostanzialità della modifica proposta, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010;

VISTA la nota del Settore VIA protocollo n. 756824 del 24/09/2025, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

- *" la modifica di cui al p.to 2 , non rientri tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente, fermo restando per la FASE 1 di esercizio dell'impianto -corrispondente alla fase di gestione transitoria- i quantitativi di rifiuti (P e NP) complessivamente trattati annualmente, indicati nel previgente titolo AIA n.12374/2025;*
- *la modifica di cui al p.to 1 rientri tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006 e che pertanto debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente."*

VISTA la nota della Regione Toscana protocollo n. 606843 del 28/07/2025, con cui è stato avviato il procedimento ed è stata indetta, ai sensi degli art. 14 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ex art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui trattasi;

VISTO il contributo istruttorio dell'ARPAT Dipartimento di Pistoia prot. n. 79190 del 24/09/2025, acquisito dalla Regione Toscana con prot. n. 758701 del 25/09/2025;

PRESO ATTO che non sono pervenuti altri pareri/contributi;

Dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 che, tenuto conto del parere del Settore VIA e del contributo istruttorio dell'Arpat Dipartimento di Pistoia, si è conclusa con:

1. diniego dell'istanza relativamente all'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente nell'impianto chimico fisico, dalle attuali 49.000 t/a fino alla potenzialità di progetto dell'impianto, pari a 63.360 t/a, fermo restando il massimo quantitativo di rifiuti pericolosi attualmente autorizzato pari a 6.000 t/a

per la seguente motivazione:

“La modifica rientra tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, pertanto deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente.”

2. parere favorevole alla richiesta di avvio del trattamento diretto nella sezione biologica di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi

VISTA la comunicazione degli esiti della Conferenza di Servizi ed il contestuale il preavviso di diniego parziale inviata alla Società Biodepur S.r.l. tramite SUAP, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990,

con nota prot. n. 762433 del 26/09/2025;

VISTA la nota acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 784198 del 3/10/2025 con la quale la Società Biodepur srl ha comunicato di non aver intenzione di produrre osservazioni al suddetto preavviso di diniego e contestualmente ha prodotto il calcolo per l'adeguamento della polizza fidejussoria dovuto per l'avvio del conferimento di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi nell'impianto biologico in esito della conferenza di servizi, nel rispetto della DGRT 743/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota della Regione Toscana prot. n. 784198 del 6/10/2025 con la quale è stato preso atto della suddetta comunicazione e del calcolo della polizza fidejussoria;

VISTA l'attestazione di versamento dei diritti amministrativi regionali nel rispetto della DGRT n. 1164 del 09/10/2023, acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 573796 del 16/07/2025;

VISTA l'appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 1768426 stipulata il 30/04/2021 con la Società Elba Assicurazioni confluita in REVO Insurance S.p.A., con la quale il capitale assicurato è stato adeguato ai quantitativi di rifiuti trattati nella fase transitoria, acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 831366 del 23/10/2025;

VISTO che l'installazione in oggetto risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;

RITENUTO, per quanto riportato in premessa, di non autorizzare l'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente nell'impianto chimico fisico in quanto rientrante tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs. 152/2006 soggetta a preventiva verifica di assoggettabilità;

RITENUTO altresì, sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti della Conferenza di Servizi, di dare atto che la modifica comunicata relativa all'avvio dell'attività di trattamento diretto nella sezione biologica di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi non sia sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e contestualmente di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato nel comune di Pistoia (PT) in Via Fiorentina n. 359, Loc. Canapale, identificato, ai sensi dell'Allegato VIII della parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come attività IPPC Codice 5.1, 5.3 a) e 5.5 nell'assetto modificato come riportato nell'Allegato A al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le norme del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

DATO ATTO che l'impresa risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa tenuto dalla Prefettura di Pistoia (c.d. "White List" - art. 1 comma 52 e 52-bis L. 190/2012);

DATO atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato visto dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Presidio zonale Pisa, Pistoia e Circondario Empolese, piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI);

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni è l'Ufficio territoriale di Pisa, Pistoia e Circondario Empolese, Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

DECRETA

1. Di non autorizzare, per quanto riportato in premessa per la Fase 1, l'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente nell'impianto chimico fisico, in quanto costituisce modifica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, soggetta a preventiva verifica di assoggettabilità;
2. Di autorizzare l'avvio del trattamento diretto di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi nell'impianto biologico dell'installazione IPPC Codice 5.1, 5.3 a) e 5.5, ubicato nel Comune di Pistoia (PT), Via Fiorentina n. 359, Loc. Canapale, e di aggiornare contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana alla Società Biodepur S.r.l., P. IVA 02304430164, con sede legale in Via Sardegna n. 12, Comune di Cascina (PI), con Decreto Dirigenziale n. 12374 del 09/06/2025, come riportato nell'Allegato A al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. Di ritenere, per quanto evidenziato in premessa, la modifica di cui al suddetto punto 2, comunicata dalla Società Biodepur S.r.l. non sostanziale ai fini dell'AIA, ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R.T. n. 1164 del 09/10/2023;
4. Di stabilire che i quantitativi per le operazioni D8 e D9, da rispettare per l'esercizio dell'installazione nella Fase 1 e nella Fase 2, sono quelli specificati nell'Allegato A al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
5. Di precisare che restano valide, tutte le prescrizioni, raccomandazioni, indicazioni e quant'altro contenuto nel Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12374 del 09/06/2025 non esplicitamente modificate con il presente atto;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Pistoia, che provvederà a trasmetterlo, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 1227/2015 e s.m.i., alla Società Biodepur S.r.l., ad ARPAT Dipartimento di Pistoia, alla Azienda USL Toscana Centro, al competente ufficio del Comune di Pistoia ed al Comando dei VVFF, comunicando al Settore Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, la data di trasmissione del presente provvedimento;
7. Di stabilire che il provvedimento, trasmesso dal competente SUAP, dovrà essere conservato presso l'installazione a disposizione delle autorità di controllo;
8. Di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di incidente a rischio rilevante, di prevenzione incendi ed infortuni;
9. Di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dalla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

10. Di precisare che il presente atto è disponibile e pubblicamente consultabile in via telematica presso il sito web della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

modifica

c038030590c1cdc54e129465ee25ffc83932382fae3eb5b31f0c641709e462ff

CERTIFICAZIONE

Ditta: Biodepur S.r.l.

Sede Legale: Via Sardegna n. 12, Comune di Cascina (PI)

Sede Impianto: Via Fiorentina n. 359, Loc. Canapale, Comune di Pistoia (PT)

Descrizione modifica

- L'impianto è attualmente autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 12374 del 09/06/2025.

La modifica comunicata consiste nel prevedere già durante la FASE 1, prima quindi della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto comprensiva delle modifiche approvate con D.D. n. 12374 del 09/06/2025:

1. L'incremento dei quantitativi di rifiuti complessivi trattati annualmente dalle attuali 49.000 t/a fino alla potenzialità di progetto dell'impianto, pari a 63.360 t/a, fermo restando il massimo quantitativo di rifiuti pericolosi attualmente autorizzato pari a 6.000 t/a.
2. L'avvio del trattamento diretto nella sezione biologica di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi.

In esito alla conferenza di servizi asincrona, la modifica di cui al punto 1 è stata rigettata mentre viene accettata la modifica di cui al punto 2.

Di seguito il prospetto riassuntivo dei quantitativi di rifiuti trattati nelle sezioni di impianto aggiornato.

Sezione Impianto	FASE 1			FASE 2		
	Rifiuti NP	Rifiuti P	Totale	Rifiuti NP	Rifiuti P	Totale
impianto chimico-fisico D9	49.000 t/a (di cui max 6.000 t/a di RP)	6.000 t/a	49.000 t/a	95.000 t/a (di cui max 6.000 t/a di RP)	6.000 t/a	95.000 t/a
Impianto biologico D8	10.000 t/a	-	10.000 t/a	10.000 t/a	-	10.000 t/a

Rimangono invariati i quantitativi di rifiuti stoccati autorizzati e le modalità di gestione.